

**Acqua Novara. VCO S.p.A.**

**PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO EX ARTT. 64 E 181, COMMA 1,  
D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ  
NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI  
TRATTAMENTO DEI FANGHI PROVENIENTI DALLA DEPURAZIONE DELLE  
ACQUE REFLUE EFFETTUATA DAI GESTORI DELL’ATO 1 E DELL’ATO 2  
DELLA REGIONE PIEMONTE, FINALIZZATO AL RECUPERO DI MATERIA E/O  
ENERGIA SECONDO CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ED ECONOMIA  
CIRCOLARE.**

**Allegato A**

**CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Per tutto quanto non previsto nei paragrafi che seguono si rinvia integralmente alla disciplina del D.lgs. n. 50/2016 (il “**Codice**”), del DPR n. 207/2010 per quanto in vigore, del DM del 2 dicembre 2016, n. 263 (in seguito, “**DM n. 263/2016**”) e delle Linee guida ANAC in materia.

## **1. Operatori economici ammessi e divieti**

Nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dal Bando di gara e dalla Relazione Descrittiva, sono ammessi a presentare domanda di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, che esercitino attività rientrante nell’oggetto della Procedura, nonché operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 45 del Codice, e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori economici di cui all’art. 46 del Codice.

Gli operatori economici interessati possono partecipare come singoli, consorziati, raggruppati, aggregati ovvero in forma di costituendi raggruppamenti/consorzi.

Ai soggetti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi di cui all’art. 45, comma 2, del Codice e, per i servizi di progettazione, di cui all’art. 46, comma 1, del Codice, anche se non ancora costituiti.

In ordine alla partecipazione alla Procedura vigono i divieti previsti dal Codice; pertanto, non sarà ammessa la compartecipazione alla Procedura *inter alia*:

1) di concorrenti che si trovino fra loro nella condizione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In tal caso si procederà all’esclusione dalla Procedura di tutti gli operatori che si trovano in dette condizioni (art. 80, comma 5, lett. m), del Codice);

2) di operatori economici che partecipino in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero che partecipino in forma individuale qualora partecipino alla Procedura anche in raggruppamento o consorzio o in aggregazione di rete. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono partecipare alla gara in forma singola o associata. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovano in dette condizioni (art. 48, comma 7, del Codice);

3) dell’operatore economico ausiliario e dell’operatore che si avvale dei requisiti, in caso di ricorso all’avvalimento. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla

Procedura di tutti i partecipanti che si trovano in dette condizioni (art. 89, comma 7, del Codice).

Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente (art. 89, comma 7, del Codice). È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie; l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89, comma 6, del Codice).

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla Procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla Procedura sia il consorzio sia il consorzio; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Per previsione dell'art. 48, comma 8, del Codice è consentita la presentazione di domande di partecipazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti.

In tal caso, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della Procedura, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice il candidato ammesso individualmente alla procedura di dialogo competitivo ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima concessione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione specificati ai paragrafi seguenti devono, alternativamente:

- associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incaricato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), d bis), e), f), del Codice (Progettista “Associato”), in possesso dei requisiti di progettazione di seguito specificati;
- indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), d bis), e), f), del Codice, quale Progettista “Indicato”, in possesso dei requisiti di progettazione di seguito specificati.

Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più candidati, pena l'esclusione di entrambi.

## **2. Requisiti di partecipazione**

Ai fini della partecipazione alla presente Procedura tutti i soggetti ammessi – progettisti e imprese di costruzioni – dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito descritti.

### **2.1 Requisiti di ordine generale**

Tutti gli operatori economici, indipendentemente dalla prestazione che eseguono anche nell'ambito di un'eventuale forma associativa, devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- a) non trovarsi in alcune delle situazioni previste dall'art. 80 del Codice;
- b) insussistenza di cause di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente;
- c) rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- d) non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001.

Nel caso partecipazione in forma associata, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti in proprio da ciascuna impresa partecipante.

### **2.2. Requisiti di idoneità professionale per i progettisti**

I Progettisti, i Progettisti Associati e i Progettisti Indicati, compreso lo staff tecnico dell'impresa che esegua direttamente i lavori e sia in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione adeguata per categorie e classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere i seguenti requisiti.

#### **a) Requisiti di cui al DM 263/2016**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**b)** (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente Procedura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini stabiliti dal Codice, dal DM n. 263/2016 e dalle Linee Guida Anac n. 1, recanti “*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed architettura*” approvate con Delibera del 14 settembre 2016 e aggiornate con Delibera del 15 maggio 2019, n. 415 (“**Linee Guida Anac n. 1**”), alla cui disciplina si rinvia.

### **2.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per i progettisti**

Nel caso di operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione o di concorrenti sprovvisti di attestazione SOA adeguata per la progettazione, essi dovranno avere associato (impegnarsi ad associare) o indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione un progettista che possa soddisfare i seguenti requisiti.

#### Capacità economica e finanziaria

a) **Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del Bando, per un importo pari a 1,5 volte l'importo a base di gara per i servizi di progettazione.

Tale requisito è richiesto per suffragare la capacità del progettista, considerata la specificità della progettazione in argomento.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

#### Capacità tecnico-professionale

- Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura di cui all'Art. 3 lett. vvvv del Codice, relativi a lavori di cui alla categoria IB 07 di cui all'Allegato Tav Z-1 del DM 17 Giugno 2016 per un importo globale cumulato pari almeno a 2 volte l'importo stimato dei lavori.
- Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di un servizio di ingegneria ed architettura di cui all'Art. 3 lett. vvvv del Codice, relativo a lavori di cui alla categoria IB 07 di cui all'Allegato Tav Z-1 del DM 17 Giugno 2016 per un importo pari almeno a 1 volta l'importo stimato dei lavori.

Si precisa che ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui sopra occorre fare riferimento ai soli incarichi di progettazione e non anche a quelli di direzione lavori e che sarà ritenuta sufficiente anche la predisposizione del solo progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Per la comprova, si precisa che i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici la comprova sarà ammessa attraverso la produzione di certificati (in originale o copia conforme) rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione della natura della prestazione svolta, del nome e cognome del tecnico esecutore del rispettivo servizio con l'indicazione (in termini percentuali) della sua quota di esecuzione della prestazione qualora detta prestazione sia stata eseguita congiuntamente da due o più professionisti, dell'importo dei lavori riferito alla categoria e ID (ex classe e categoria) nella quale è stata svolta la singola prestazione, della data dell'esecuzione del singolo servizio (da/a) e della data di approvazione del singolo servizio. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati (in originale o copia autentica) rilasciati dai medesimi contenenti tutte le indicazioni sopra descritte. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori.

#### *Personale*

- per i soggetti organizzati in forma societaria ( società di professionisti e società di ingegneria), numero medio del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che abbiano fatturato nei confronti della società una

quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in misura non inferiore a 15 unità;

- per i professionisti singoli e associati numero medio del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, in misura non inferiore a 15 unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

La comprova del requisito è fornita:

- per i soci attivi mediante estratto del libro soci;
- per i direttori tecnici mediante il verbale di nomina;
- per i dipendenti mediante la dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all'albo o libro unico del lavoro;
- per i collaboratori coordinati e continuativi, mediante contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro;
- per i consulenti, mediante dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente.

## **2.4 Requisiti di idoneità professionale per il concessionario**

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per il tipo di attività corrispondente all'oggetto della procedura. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini stabiliti dal Codice.

## **2.4 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per il concessionario**

### Lavori

Attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione nelle categorie e classifiche come di seguito specificate:

OG1	opere edili	6.000.000,000	(Classe V)
-----	-------------	---------------	------------

OG6	opere idrauliche	1.000.000,00	(Classe III)
OG9	opere elettriche	3.500.000,00	(Classe Vbis)
OG13	opere ingegneria naturalistica	1.000.000,00	(Classe III)
OS4	opere elettromeccaniche	1.000.000,00	(Classe III)
OS16	opere produzione energia	10.000.000,00	(Classe VI)
OS19	opere telecomunicazioni	1.000.000,00	(Classe III)
OS35	interventi a basso impatto ambientale	1.000.000,00	(Classe III)

Nel caso di operatori economici stabiliti in altri Stati occorrerà presentare documentazione richiesta per la qualificazione conformemente alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, debitamente tradotta da traduttore ufficiale che ne attesti la conformità, ai sensi della normativa vigente.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini stabiliti dal Codice alla cui disciplina integralmente si rinvia.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3, se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al paragrafo che segue. I requisiti di qualificazione nei lavori, in altri termini, devono essere posseduti solo ed esclusivamente dall'operatore economico che esegue direttamente i lavori.

#### SERVIZI/Gestione

(a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

(b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;

(c) svolgimento negli ultimi cinque anni, per almeno 24 mesi consecutivi, di servizi di trattamento affine a quello in argomento per un importo medio non inferiore al 12 per cento dell'investimento previsto per l'intervento. Si precisa che l'aliquota indicata è riferita a un valore medio di mercato per impianti di potenzialità e tecnologia analoga a quella oggetto di gara. Si definisce affine il trattamento finale presso un unico impianto di un quantitativo di fanghi provenienti da impianti di depurazione di origine civile o industriale pari ad almeno 30.000 t/anno (valore medio del biennio) in ingresso all'impianto stesso, anche eventualmente contestuale con altri tipi di rifiuti, la cui tipologie e quantitativo medio sia indicato separatamente;

(d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 6 per cento dell'investimento previsto dall'intervento. Si precisa che l'aliquota indicata è riferita a un valore medio di mercato per impianti di potenzialità e tecnologia analoga a quella oggetto di gara.

Tali requisiti sono stati così individuati in considerazione del fatto che la presente Procedura ha carattere di particolare complessità da un punto di vista finanziario oltre che tecnico e gestionale.

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura pari a 2 volte. Il requisito previsto dalla lettera b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

e) aver progettato e realizzato negli ultimi 10 anni, con esito positivo almeno un impianto, con potenzialità di trattamento ad un livello adeguato sino al loro smaltimento finale, di fanghi provenienti dalla depurazione di liquami civili o industriali per un quantitativo annuo di almeno 30.000 t/anno in ingresso all' impianto. È ammesso che l'impianto indicato come referenza sia stato concepito per trattare anche altre tipologie e quantità di rifiuti le cui caratteristiche quantitative e qualitative il concorrente dovrà dichiarare separatamente nell'offerta.

Tale requisito è stato individuato in considerazione del fatto che Acqua Novara intende realizzare un impianto di trattamento unicamente di fanghi da depurazione, pertanto, è necessario individuare operatori economici altamente qualificati e specializzati nello svolgimento di tale attività.

f) aver progettato e realizzato negli ultimi 10 anni interventi di tipo impiantistico, con redazione degli elaborati per la Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e per la Valutazione di Impatto Ambientale e di Incidenza ed eventuale analisi paesaggistica per un importo minimo pari all' importo dei lavori a base di gara.

Per la comprova dei requisiti:

- i requisiti di cui alle lett. a) e b) potranno essere provati:
  - per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione corredati della nota integrativa;
  - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
  - per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- i requisiti di cui alle lett. c) e d) potranno essere comprovati attraverso la produzione dei certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dai committenti, pubblici o privati, in favore dei quali i servizi sono stati prestati. Tali certificati dovranno riportare la natura della prestazione svolta, l'importo e la durata della prestazione;
- il requisito di cui alla lett. e) potrà essere comprovato mediante certificati di collaudo ovvero mediante la produzione di certificati (in originale o copia conforme) rilasciati dall'amministrazione/ente contraente con l'indicazione della natura della prestazione svolta, del nome e cognome del tecnico esecutore del rispettivo servizio con l'indicazione (in termini percentuali) della sua quota di esecuzione della prestazione qualora detta prestazione sia stata eseguita congiuntamente da due o più professionisti, del quantitativo di fanghi, della data dell'esecuzione del servizio (da/a) e della data di approvazione dei lavori cui si riferisce il servizio. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati (in originale o copia autentica) rilasciati dai medesimi contenenti tutte le indicazioni sopra descritte;
- il requisito di cui alla lett. f) potrà essere comprovato nel seguente modo. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici la comprova sarà ammessa attraverso la produzione di certificati (in originale o copia conforme) rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione della natura della prestazione svolta, del nome e cognome del tecnico esecutore del rispettivo servizio con l'indicazione (in termini percentuali) della sua quota di esecuzione della prestazione qualora detta prestazione sia stata eseguita congiuntamente da due o più professionisti, della data dell'esecuzione del singolo servizio (da/a) e della data di approvazione del singolo servizio. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati (in originale o copia autentica) rilasciati dai medesimi contenenti tutte le indicazioni sopra descritte.